



LA SALUTE NEI LUOGHI
DI LAVORO È IMPORTANTE.
NON VOLTARLE LE SPALLE.

DISTURBI MUSCOLOSCHIELETRICI

Grande distribuzione

Medici



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Ministero della Salute

INAIL

LE MALATTIE E I FATTORI DI RISCHIO

Nel settore della grande distribuzione vengono compiute attività comportanti rischi sia per il rachide che per gli arti superiori che possono dar luogo a malattie professionali.

Rachide

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue, ad esempio nelle attività di magazzino e, in generale, nelle operazioni di carico-scarico dei prodotti, possono provocare affezioni cronico degenerative del rachide definite *Low Back Pain (LBP)*. La spondilodiscopatia del tratto lombare e l'ernia discale lombare sono patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.

Arti superiori

Le attività manuali ripetitive, ad esempio negli addetti alle casse dei supermercati, possono provocare alterazioni delle strutture muscolo-tendinee dell'arto superiore (*Upper Limb Work-related Musculoskeletal Disorder - UL-WMSD*) quali, ad esempio, tendiniti di spalla, mano e polso, epicondiliti, epitrocleite, periartrite scapolo-omerale, sindrome del tunnel carpale, borsiti e cisti tendinee.

Lo screening anamnestico, clinico, diagnostico (*imaging*) è determinante per l'accertamento della malattia.

Gli **esami strumentali** più utili per la diagnosi delle diverse patologie sono:

- esami radiografici;
- TAC;
- RMN;
- ecografia (per lo studio dei muscoli e dei tendini di spalla, gomito, polso);
- ENG/EMG (per lo studio delle strutture nervose a livello del polso ed eventualmente del gomito).

Essendo queste malattie comuni nella popolazione, per accertarne l'origine professionale è particolarmente importante definire accuratamente l'**anamnesi lavorativa** che permetta di identificare i possibili fattori di rischio lavorativi che ne abbiano favorito lo sviluppo.

La schiena è esposta a rischi se la mansione:

- comporta la movimentazione manuale di carichi;
- comporta operazioni di traino e spinta;
- richiede di curvare o ruotare il busto;
- costringe ad assumere una posizione incongrua;
- costringe a rimanere a lungo in piedi o in posizione fissa seduta.

Nella movimentazione manuale dei carichi il peso non è l'unico aspetto da considerare. Il rischio dipende in generale dallo sforzo fisico richiesto, dalle caratteristiche del carico e dell'ambiente (spazio inadeguato, dislivelli nel pavimento o nei piani di lavoro, esposizione a freddo o a correnti d'aria, ecc.), dai fattori individuali e da quelli organizzativi (ritmi di lavoro, pause, distanze troppo grandi di sollevamento o di trasporto, ecc.).

Possono esistere rischi per gli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano) se la mansione richiede:

- lo svolgimento di azioni rapide e ripetitive;
- l'impiego di forza;
- il lavoro con le braccia sollevate ad altezza spalle o più in alto o altra postura incongrua;

e non permette pause e tempi di recupero sufficienti.

I rischi aumentano se la mansione comporta:

- esposizione a freddo;
- dover maneggiare oggetti scivolosi;
- uso di strumenti vibranti;
- uso di strumenti e attrezzature di lavoro non ergonomiche;
- dispositivi di protezione non idonei.

MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA

Il ruolo del medico è fondamentale per informare e sensibilizzare i lavoratori sui rischi legati all'attività lavorativa svolta e sull'importanza di seguire corrette modalità di lavoro per prevenire l'insorgenza della malattia.

Se il paziente accusa disturbi o è affetto da patologie muscolo-scheletriche, può essere utilmente informato sulle possibili misure per evitare l'aggravamento della patologia. Possono essere consigliati corsi di "scuola della schiena" o di ginnastica posturale in cui il lavoratore può apprendere quali sono gli esercizi utili e le posture da evitare.

Se i disturbi persistono, il lavoratore può richiedere una rivalutazione sanitaria dello stato di salute da parte del medico competente. Quest'ultimo, sulla base della sorveglianza sanitaria e della documentazione fornita, potrà formulare prescrizioni o limitazioni dell'idoneità specifica per i compiti lavorativi che espongono a maggior rischio "l'organo bersaglio" (richiesta di visita medica "straordinaria" con documentazione probante la patologia in atto). In questi casi il medico ha l'obbligo di denunciare la patologia di sospetta origine professionale contratta dal lavoratore.

NORMATIVA

La salute e sicurezza dei lavoratori/trici è tutelata da un ampio quadro di disposizioni legislative generali e specifiche.

Il dlgs 81/2008 e s.m., individua le fondamentali misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale da attuare nei luoghi di lavoro per garantire e prevenire danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Il dlgs 81/2008 e s.m., al Titolo VI definisce gli obblighi specifici del datore di lavoro ai fini della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, tra cui prioritario quello della valutazione dei pericoli e dei rischi (art.168, ed in particolare il comma 3 e all. XXXIII per le indicazioni relative alle "specifiche tecniche"), connessi ad attività, quali: operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più addetti, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie.

Inoltre, i lavoratori/trici esposti a questi rischi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente nominato dal datore di lavoro.

Questa particolare figura professionale collabora alla valutazione dei rischi, promuove interventi di prevenzione e protezione, provvede a raccogliere i dati sanitari e di rischio di ciascun lavoratore/trice nella cartella sanitaria e svolge le visite mediche di idoneità alla mansione (artt. 25 e 41).

ASSICURAZIONE INAIL

In Italia è obbligatorio assicurare presso l'INAIL i lavoratori, che svolgono specifiche attività a rischio, dai danni derivanti dalle malattie causate dalla attività lavorativa.

I medici di famiglia sono chiamati spesso a tutelare la salute dei propri pazienti anche nei confronti delle malattie di origine professionale.

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all'attività svolta o all'ambiente di lavoro

Qualsiasi malattia causata dal lavoro può essere riconosciuta dall'INAIL come professionale. Per facilitare questo compito esistono delle tabelle, periodicamente aggiornate, in cui sono elencate le malattie e le lavorazioni che le possono causare (vedi tabelle del D.M. 09/04/2008) per le quali vige la presunzione legale di origine.

La tutela INAIL del lavoratore è comunque estesa anche alle altre malattie professionali "non tabellate" per le quali spetta al lavoratore presentare le prove della origine professionale.

Obblighi del medico di famiglia in caso di sospetta malattia professionale

Se il lavoratore presenta una malattia di sospetta origine professionale deve essere redatto, a cura del medico, il Primo Certificato di malattia professionale (scaricabile dal sito www.inail.it).

Il certificato medico deve essere presentato dal lavoratore direttamente alla sede territoriale INAIL di competenza oppu-

re al datore di lavoro che in tal caso ha l'obbligo di trasmetterlo all'INAIL.

Inoltre il medico di famiglia, come qualunque altro medico, in caso di diagnosi di patologia a carico dell'apparato respiratorio di sospetta origine professionale è obbligato ad effettuare una segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art. 139 DPR 1124/1965 e dell'art.10 del D.Lgs 38/2000.

Copia di tale segnalazione verrà inviata a INAIL e ASL.

Le liste delle malattie per cui vige l'obbligo di segnalazione si trovano nel D.M. del 11/12/2009.

La finalità di questa segnalazione è di natura preventiva, statistica ed epidemiologica (alimenta il Registro Nazionale delle Malattie Professionali e lavoro correlate).

Occorre, infine, ricordare che è necessario inviare all'autorità giudiziaria il Referto ai sensi dell' art. 365 del codice penale.

COSA DEVE FARE IL MEDICO

| Tipo di adempimento | Presupposto giuridico |
|--|--|
| Denuncia/segnalazione di malattia professionale | Art. 139 DPR 1124/1965 D.M. 18.4.1973 Art. 10 D.Lvo 38/2000 D.M. 27/04/04, 14/01/08, 11/12/09 |
| Primo certificato medico di malattia professionale | Art. 52-53 DPR 1124/19695 Tabella delle malattie professionali di cui al DPR 336/1994 e D.M. 09/04/08 Art. 10 D.Lo 38/2000 |
| | Sentenza C.C. n. 179/88 |
| Referto | Art. 365 del Codice Penale |

La redazione è stata curata da un gruppo di lavoro costituitosi in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione nei luoghi di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, INAIL, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Organizzazioni di rappresentanza dei Datori di Lavoro

Per saperne di più www.inail.it e www.lavoro.gov.it